



# Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

\*\*\*\*\*

**C O P I A**

*Verbale di deliberazione  
del*

## **CONSIGLIO COMUNALE**

*Numero: 035*

*Data: 29.09.2017*

### **OGGETTO**

***Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della riscossione denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione.***

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19:25 nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **ORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

<b>Carica</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Presenza</b>
Presidente	<b>FEDI</b>	Stefano	<b>SI</b>
Sindaco	<b>FRANCHI</b>	Riccardo	<b>SI</b>
Consigliere	<b>CORDIO</b>	Dino	<b>SI</b>
Consigliere	<b>VEZZANI</b>	Emiliano	<b>SI</b>
"	<b>ODILLI</b>	Antonella	<b>SI</b>
"	<b>CECCHI</b>	Barbara	<b>SI</b>
"	<b>LARATTA</b>	Costanza	<b>NO</b>
"	<b>FRANCHI</b>	Silvia	<b>SI</b>
"	<b>MELOSI</b>	Claudio	<b>SI</b>
"	<b>ONORI</b>	Marco	<b>SI</b>
"	<b>RICCIARELLI</b>	Alessandro	<b>SI</b>
"	<b>CINELLI</b>	Nicola	<b>SI</b>
Vicepresidente	<b>TADDEI</b>	Alessandro	<b>NO</b>

**ASEGNATI** : Sindaco e n. 12 Consiglieri  
**IN CARICA** : Sindaco e n. 12 Consiglieri

**PRESENTI** n. 11  
**ASSENTI** n. 2

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

### **IL PRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DENOMINATO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.**

**SINDACO**

La parola all'Ass. Vezzani.

**ASSESSORE VEZZANI**

Stasera andiamo a approvare la delibera con la quale si affida la riscossione coattiva delle entrate comunali o meglio di parte di esse come avrò modo di specificare meglio dopo, al nuovo ente denominato Agenzia delle entrate – riscossione. Intanto ricordo che tra il 2005 e il 2016 in materia di riscossione coattiva c'è stato un percorso che ha portato all'individuazione di un soggetto unico a livello nazionale, Equitalia servizi riscossione Spa. Questo ente è stato definitivamente abrogato a partire dal 1 luglio 2017 e sostituito da un ente di nuova istituzione Agenzia delle entrate – riscossione, un ente strumentale della Agenzia delle entrate con natura pubblica economica.

Intanto di cosa stiamo parlando e di quali entrate stiamo parlando? Di quelle tributarie, patrimoniali e extrapatrimoniali. Tutti gli enti pubblici sono tenuti nel caso in cui non si abbia la riscossione di questi tributi entro i termini previsti a dovere attivare quelle procedure necessarie per potere andare a recuperare tali entrate.

Questo per due motivi essenziali, per garantire l'equilibrio di bilancio e per garantire anche l'imparzialità di trattati dei nostri cittadini perché tutti beneficiano dei servizi altrimenti ci sarebbe una disparità tra chi ne beneficia pagando e chi ne beneficia non pagando. Quindi questa è una attività a cui gli enti sono tenuti, sono obbligati e non è una semplice facoltà.

Per quanto riguarda la riscossione coattiva la scelta può essere quella di allora di Equitalia e oggi Agenzia delle entrate – riscossioni o di altri soggetti comunque abilitati a livello nazionale. La differenza è che Equitalia svolge la propria attività attraverso i ruoli, alle cosiddette cartelle di pagamento e gli altri soggetti attraverso una ingiunzione di natura fiscale.

Per quanto riguarda il nostro comune qual è stata la scelta compiuta? In particolar modo si per quanto riguarda le entrate coattive stasera si delibera del passaggio che è un passaggio tra virgolette quasi obbligatorio e che non richiede nessun tipo di gara pubblica da Equitalia alla Agenzia delle entrate – riscossioni, con due eccezioni. Uno riguarda la riscossione della Tosap e dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda questo tipo di entrate fino a oggi se ne occupava un soggetto, l'Ica, che era stato individuato attraverso una gara e ora è in scadenza e a breve entro l'anno verrà fatta una nuova gara per individuare un nuovo soggetto, perché questo soggetto si occupa sia della prima fase dell'attività di riscossione che è quella spontanea e sia quella eventuale successiva coattiva. Mentre Agenzia delle entrate – riscossione si può occupare soltanto di quella coattiva e non di quella spontanea.

Poi al momento in via sperimentale verrà affidato a terzi e non all'ente di nuova creazione che ha sostituito Equitalia anche la riscossione della Tares 2013 e della Tari 2014, questo perché siamo in stato di avanzamento nelle procedure, siamo arrivati alla procedura coattiva e quindi in via sperimentale proveremo a affidare a un terzo soggetto diverso da Agenzia delle entrate – riscossione solo e esclusivamente il recupero coattivo di questo tipo di entrate, quindi è la tassa rifiuti legata proprio agli anni 2013 – 2014.

**CONSIGLIERE ONORI**

Chiedevo all'Ass. Vezzani alcune delucidazioni in merito per capire meglio questo passaggio. Oggi andiamo a votare il passaggio, oggi cosa si vota? Una tipologia di nome.

**ASSESSORE VEZZANI**

Si vota l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate del nostro comune, di natura tributaria, patrimoniale e extratributaria, a dei soggetti, quindi non a un unico soggetto, la maggior parte di questa riscossione coattiva sarà affidata a Agenzia delle entrate – riscossione che è il nuovo soggetto di nuova creazione che ha sostituito Equitalia, poi il nostro comune per scelta per quanto riguarda la Tosap e l'imposta sulla pubblicità decide di affidarlo anziché al nuovo soggetto a un soggetto diverso, ovviamente sempre abilitato, che verrà individuato attraverso una procedura di gara, che adesso finora era stato Ica che a sua volta anni fa era stato individuato attraverso una procedura di gara, ora è scaduto e verrà fatta una nuova gara.

Mentre per quanto riguarda Tares e Tari 2013 e 2014 questo recupero coattivo verrà affidato a un nuovo soggetto in via sperimentale per due anni.

**CONSIGLIERE ONORI**

Noi oggi votando questo ordine del giorno diamo un indirizzo, cioè la giunta date un indirizzo perché si ritrovino una parte delle Agenzie delle entrate – riscossione quella nuova, una parte un nuovo bando con l'Ica di La Spezia e poi un altro. In poche parole noi si cerca al di fuori di quello dello Stato altri due soggetti che oggi non sono definiti perché ancora non c'è la gara, noi oggi votiamo un indirizzo a.

**ASSESSORE VEZZANI**

Noi votiamo in un caso l'affidamento diretto perché per quanto riguarda il nuovo ente che ha sostituito Equitalia Agenzia delle entrate – riscossione l'affidamento avviene direttamente con delibera del Consiglio Comunale senza procedura di gara e quello è quello che prevede la legge. Quindi in questo caso stasera deliberiamo l'affidamento, negli altri due casi come dicevi te è invece un indirizzo.

**CONSIGLIERE ONORI**

Oggi votiamo questo indirizzo e poi ci saranno questi bandi pubblici, queste gare e vedremo al momento di valutare.

**ASSESSORE VEZZANI**

Esatto. Mentre Agenzia delle entrate è un affidamento che fa direttamente il Consiglio Comunale stasera con la delibera.

**CONSIGLIERE ONORI**

Ora entro nel merito del paese di Uzzano. E l'Ass. Vezzani che è stato Consigliere comunale se non erro da due legislature che rapporto ha, che giudizio può dare sulla riscossione Ica ha fruttato, negli indirizzi e nelle proposte che voi vi aspettavate o no?

**ASSESSORE VEZZANI**

Sì. È stato individuato attraverso questo bando e il bando chiaramente prevedeva tutta una serie di criteri, di modalità di gestione del servizio e questo servizio è stato assolutamente conforme a quelle che erano le nostre aspettative,

aspettative che erano state tradotte ovviamente nel bando di gara. Quindi è stato un giudizio positivo però non è possibile e quindi se fosse stato molto probabilmente sarebbe stato riaffidato all'Ica, non è possibile e bisogna necessariamente passare da un nuovo bando di gara e quindi all'esito di questa gara può darsi che verrà individuato anche un soggetto diverso.

Sono circa 5 – 6 anni, dal 2011 – 2012.

### **CONSIGLIERE ONORI**

La ringrazio, è stato esaustivo in tutto. Grazie assessore.

### **SINDACO**

Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione il punto 5 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

3 astenuti, nessun contrario.

Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità.

Grazie a tutti della presenza e dell'impegno, buona sera a tutti. Chiudiamo il Consiglio Comunale alle ore 19,54.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Finanziario Associato, avente ad oggetto "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della riscossione denominato Agenzia Delle Entrate - Riscossione", allegata sotto lettera "A" al presente provvedimento;

**PREMESSO** che il sistema della riscossione in Italia, se visto in un quadro temporale di lungo periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale. In particolare, possono individuarsi in tre momenti le tappe principali di tale percorso che dal 2005 al 2016 ha ricondotto in un unico soggetto titolato, pur con natura privata di "SpA" ma con la presenza o partecipazione pubblica, una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, la riscossione nazionale:

- un primo momento nel 2005 ha portato alla nascita, in data 1° aprile 2006, dell'attuale *Gruppo Equitalia*, che rappresenta il primo sistema di riscossione nazionale sotto il "controllo pubblico": dai 38 (trentotto) Concessionari, competenti in un determinato territorio che svolgevano il proprio ruolo anche con modalità operative diverse, ai 16 (sedici) Agenti della riscossione;
- un secondo momento nel 2010 ha consentito di far confluire dal 1° gennaio 2012 i 16 (sedici) Agenti della riscossione in tre società: *Equitalia Nord SpA*, *Equitalia Centro SpA* ed *Equitalia Sud SpA* sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding Equitalia SpA ;
- un terzo momento è quello che ha portato, lo scorso anno in data 17 febbraio 2016, alla costituzione di un'unica società *Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.*, a seguito di fusione delle tre precedenti, nella quale sono state concentrate le attività di tutti gli Agenti della riscossione;

**CONSIDERATO** che il punto finale di approdo di tale percorso è costituito dal recente Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" che a partire dal prossimo 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate svolte però da un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate- Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;

**PRESO ATTO** quindi che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

- le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ( Titolo I, Capo II e Titolo II ) sono sciolte;
- l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
- il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso;

**CONSIDERATO** che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già propri di Equitalia come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi e poteri che possono definirsi in ampio senso "investigativi" tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

**CONSIDERATO** altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale

collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo.

**RITENUTO** che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguitamento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

**DATO ATTO** che in ipotesi di attribuzione della riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, come si desume dalla nota di Equitalia prot. n. 2017-EQUISDR-3713542 del 24 maggio 2017, all'atto dell'affidamento del carico in riscossione è obbligatorio dichiarare:

- ✓ di aver adottato la prevista deliberazione di Consiglio Comunale, indicando il relativo numero, la data ed il termine di efficacia;
- ✓ che l'entrata iscritta a ruolo è conforme al contenuto della predetta deliberazione di Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che tutte le entrate del Comune, *da quelle tributarie* come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP la tassa sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, *alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali *nonché alle entrate patrimoniali di diritto privato* come gli affitti comunali ecc., e qualsiasi *altra entrata extratributaria*, se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.

**CONSIDERATO** che circa le diverse modalità di riscossione coattiva delle entrate comunali:

- ✓ ai sensi dell'art. 4, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 i soggetti diversi da Equitalia procedono alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale ex regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. Il Sindaco o il Concessionario della riscossione, ex art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione (in possesso della prescritta abilitazione) che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione;
- ✓ ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni è effettuata con il ruolo, ex decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ad Equitalia ovvero con l'ingiunzione fiscale, ex regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili, se svolta da un soggetto diverso da Equitalia;
- ✓ ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dell'art. 7, comma 2, lettere gg-quater e gg-sexies, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 a decorrere dal 1° luglio 2017 i Comuni procedono alla riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, a mezzo ingiunzione fiscale ex regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per l'Agente della Riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione immobiliare. Il Sindaco o il legale rappresentante del Concessionario ex art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione (in possesso della prescritta abilitazione) che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione;

**DATO ATTO** che attualmente il Comune non dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali, né delle necessarie competenze per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate;

**DATO ATTO**, pertanto, che il Comune deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate;

**RICHIAMATA** inoltre la propria precedente deliberazione n. 46 del 27.12.2012 ad oggetto "Servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - Determinazioni." nella quale si disponeva di proseguire nella attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova e diversa determinazione da parte del Consigli stessa;

**RICHIAMATE** le motivazioni della deliberazione di cui sopra e confermata la validità delle stesse ancora oggi in quanto la gestione diretta dei suddetti tributi risulterebbe eccessivamente difficoltosa non disponendo l'ente delle risorse umane e strumentali necessarie;

**RITENUTO**, quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Uzzano, con l'eccezione di quanto di seguito indicato;

**DI DARE ATTO** che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dalla data di adozione della presente deliberazione da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo provvederanno ed impegneranno la relativa spesa;

**RITENUTO** inoltre di proseguire nella attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova e diversa determinazione da parte del Consiglio stesso;

**RITENUTO** inoltre di affidare a terzi, in via sperimentale per un biennio, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la riscossione coattiva delle seguenti entrate tributarie nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:

- ✓ TARES annualità 2013
- ✓ TARI annualità 2014

**VISTO** il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale del "le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da essi partecipate" a decorrere dal 1° luglio 2017;

**VISTO** l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

**VISTA** l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, allegato a questo atto con la lettera "C";

**VISTA** la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 08

Votanti favorevoli: n.08

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 03 (i consiglieri Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori,

## DELIBERA

- 1) **di affidare**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione e fino a diversa determinazione del Consiglio Comunale, con l'eccezione di quanto di seguito indicato;
  - 2) **di proseguire** nella attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova e diversa determinazione da parte del Consiglio Comunale;
  - 3) **di affidare** a terzi, in via sperimentale per un biennio, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la riscossione coattiva delle seguenti entrate tributarie nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:
    - ✓ TARES annualità 2013
    - ✓ TARI annualità 2014
- 4) **di dare atto** altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 08

Votanti favorevoli: n.08

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 03 (i consiglieri Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: **Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della riscossione denominato Agenzia Delle Entrate - Riscossione**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore finanziario associato, avente ad oggetto **"Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della riscossione denominato Agenzia Delle Entrate - Riscossione"**, conservata agli atti del presente provvedimento;

**Premesso** che il sistema della riscossione in Italia, se visto in un quadro temporale di lungo periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferire una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale. In particolare, possono individuarsi in tre momenti le tappe principali di tale percorso che dal 2005 al 2016 ha ricondotto in un unico soggetto titolato, pur con natura privata di "SpA" ma con la presenza o partecipazione pubblica, una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, la riscossione nazionale:

- un primo momento nel 2005 ha portato alla nascita, in data 1° aprile 2006, dell'attuale *Gruppo Equitalia*, che rappresenta il primo sistema di riscossione nazionale sotto il "controllo pubblico": dai 38 (trentotto) Concessionari, competenti in un determinato territorio che svolgevano il proprio ruolo anche con modalità operative diverse, ai 16 (sedici) Agenti della riscossione;
- un secondo momento nel 2010 ha consentito di far confluire dal 1° gennaio 2012 i 16 (sedici) Agenti della riscossione in tre società: *Equitalia Nord SpA*, *Equitalia Centro SpA* ed *Equitalia Sud SpA* sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding Equitalia SpA ;
- un terzo momento è quello che ha portato, lo scorso anno in data 17 febbraio 2016, alla costituzione di un'unica società *Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.*, a seguito di fusione delle tre precedenti, nella quale sono state concentrate le attività di tutti gli Agenti della riscossione.

**Considerato** che il punto finale di approdo di tale percorso è costituito dal recente Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" che a partire dal prossimo 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate svolte però da un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate- Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività.

**Preso quindi atto** che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

- le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ( Titolo I, Capo II e Titolo II ) sono sciolte;
- l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente

strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;

- il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso.

**Considerato** che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già propri di Equitalia come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi e poteri che possono definirsi in ampio senso "investigativi" tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale.

**Considerato** altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo.

**Ritenuto** che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguitamento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità.

**Dato atto** che in ipotesi di attribuzione della riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, come si desume dalla nota di Equitalia prot. n. 2017-EQUISDR-3713542 del 24 maggio 2017, all'atto dell'affidamento del carico in riscossione è obbligatorio dichiarare:

- ✓ di aver adottato la prevista deliberazione di Consiglio Comunale, indicando il relativo numero, la data ed il termine di efficacia;
- ✓ che l'entrata iscritta a ruolo è conforme al contenuto della predetta deliberazione di Consiglio Comunale;

**Dato atto** che tutte le entrate del Comune, *da quelle tributarie* come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP la tassa sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, *alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali *nonché alle entrate patrimoniali di diritto privato* come gli affitti comunali ecc., e qualsiasi *altra entrata extratributaria*, se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.

**Considerato** che circa le diverse modalità di riscossione coattiva delle entrate comunali:

- ✓ ai sensi dell'art. 4, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 i soggetti diversi da Equitalia procedono alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale ex regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. Il Sindaco o il Concessionario della riscossione, ex art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione (in possesso della prescritta abilitazione) che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione;
- ✓ ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni è effettuata con il ruolo, ex

- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ad Equitalia ovvero con l'ingiunzione fiscale, ex regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili, se svolta da un soggetto diverso da Equitalia;
- ✓ ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dell'art. 7, comma 2, lettere gg-quater e gg-sexies, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 a decorrere dal 1° luglio 2017 i Comuni procedono alla riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, a mezzo ingiunzione fiscale ex regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilitate per l'Agente della Riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione immobiliare. Il Sindaco o il legale rappresentante del Concessionario ex art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione (in possesso della prescritta abilitazione) che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

**Dato atto** che attualmente il Comune non dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali, né delle necessarie competenze per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate;

**Dato atto**, pertanto, che il Comune deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate;

**Richiamata** inoltre la propria precedente deliberazione n. 46 del 27.12.2012 ad oggetto "Servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - Determinazioni." nella quale si disponeva di proseguire nella attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova e diversa determinazione da parte del Consiglio stesso;

**Richiamate** le motivazioni della deliberazione di cui sopra e confermata la validità delle stesse ancora oggi in quanto la gestione diretta dei suddetti tributi risulterebbe eccessivamente difficoltosa non disponendo l'ente delle risorse umane e strumentali necessarie;

**Ritenuto**, quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Uzzano, con l'eccezione di quanto di seguito indicato.

**Di dare atto** che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dalla data di adozione della presente deliberazione da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo provvederanno ed impegheranno la relativa spesa.

**Ritenuto** inoltre di proseguire nella attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede l'affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova e diversa determinazione da parte del Consiglio stesso.

**Ritenuto** inoltre di affidare a terzi, in via sperimentale per un biennio, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la riscossione coattiva delle seguenti entrate tributarie nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:

- ✓ TARES annualità 2013  
✓ TARI annualità 2014

**Visto** il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all’articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l’affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale del “le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da essi partecipate” a decorrere dal 1° luglio 2017;

**Visto** l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

**Richiamato** l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

**Vista** l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione \_\_\_\_\_;

## D E L I B E R A

- 1) **di affidare**, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all’articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l’attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione e fino a diversa determinazione del Consiglio Comunale, con l’eccezione di quanto di seguito indicato;
- 2) **di proseguire** nella attuale modalità di gestione della attività di riscossione e accertamento dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP che prevede l’affidamento in concessione ad una ditta esterna fino a nuova e diversa determinazione da parte del Consiglio Comunale;
- 3) **di affidare** a terzi, in via sperimentale per un biennio, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la riscossione coattiva delle seguenti entrate tributarie nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:
  - ✓ TARES annualità 2013
  - ✓ TARI annualità 2014
- 4) di dare atto altresì:
  - che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n.

Votanti: n.

Voti favorevoli: n.

Voti contrari: n.

Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



## COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

### Settore finanziario Associato

ALLEGATO "B"  
ALLA DELIBERAZIONE  
DI C.C. N. 35-2017

Uzzano, 22.09.2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto **“Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della riscossione denominato Agenzia Delle Entrate - Riscossione”**

### PARERE EX ART. 49, 1° COMMA, DEL D. LGS. 267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE  
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO**  
*F.to Rag. Tiziana Benedetti*

### DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE  
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO**  
*F.to Rag. Tiziana Benedetti*

**COMUNE DI UZZANO**  
Provincia di Pistoia

Il Revisore Unico

Parere

**Oggetto: Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della riscossione denominato Agenzia Delle Entrate - Riscossione**

Il sottoscritto Marco Boldrini, Revisore Unico del Comune di Uzzano, ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000, esaminata la proposta di provvedimento, ad oggetto: **Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all'ente nazionale della riscossione denominato Agenzia Delle Entrate - Riscossione**

trasmessa in data 23/09/2017 unitamente agli allegati prospetti illustrativi

**Viste le premesse richiamate**

**Preso atto delle motivazioni indicate**

Vista la deliberazione n. 46 del 27.12.2012 ad oggetto "Servizio di accertamento e riscossione della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – Determinazioni.;

Visto il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale del "le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da essi partecipate" a decorrere dal 1° luglio 2017;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;:

Visto l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;:

**Vista** l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

**Vista** la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità; esprime il proprio parere

F A V O R E V O L E

Santa Croce sull'Arno, 23 settembre 2017

IL REVISORE UNICO  
Dott. Marco Boldrini



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE  
f.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE.  
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);  
 è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì .....



*Il responsabile dell'Area Associata  
Servizi Segreteria e Sociale  
Sandra Di Dente*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....
- è divenuta esecutiva in data ..... decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì .....



*Il responsabile dell'Area Associata  
Servizi Segreteria e Sociale  
Sandra Di Dente*